

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 settembre 2020, n. 943
CIG in deroga_Art. 22 del D.L. n. 18/2020 e Accordo Quadro Regione e Parti sociali del 20/03/2020. Istanze non ammissibili ai sensi del D.L. n. 104/2020 (fascicolo 376).

Il Dirigente di Sezione

- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- La legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
- Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, sottoscritto tra Regione Puglia e Parti sociali in data 20 marzo 2020;
- il Messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
- la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ad oggetto "Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga";
- il decreto interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 5 del 24 aprile 2020, recante la ripartizione della seconda quota delle risorse, per l'anno 2020, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il D.L. n. 23 del 08/04/2020 ed, in particolare, l'art. 41;
- la legge 29 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.";
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare:
 - l'art. 70 che ha apportato modifiche all'art. 22 del DL 18/2020 come convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 in materia di cassa integrazione in deroga,
 - l'art. 71 che ha apportato ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale;
- Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro;

- Circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 così come introdotti dall'articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell'assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterale. Variazioni al piano dei conti";
- Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- il Messaggio Inps del 21/08/2020 n. 3131 "Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104";

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Mercato del Lavoro Dott.ssa Angela Pallotta e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell'ambito delle misure a sostegno dell'economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla L. n. 27/2020, le Regioni *"con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane"*;
- lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
- in data 20 marzo 2020 Regione Puglia e le Parti sociali hanno sottoscritto Accordo per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- Il DL n. 34/2020, convertito in legge numero 77/2020, ha introdotto la proroga della cassa integrazione sia ordinaria, straordinaria, assegno ordinario o in deroga per altre 9 settimane (5 settimane iniziali + 4 settimane aggiuntive) a partire dal 23 febbraio 2020;
- La richiesta delle 9 settimane più le ulteriori 5 settimane aggiuntive deve essere inoltrata entro il 31 agosto 2020 mentre, per quanto riguarda le 4 settimane ulteriori, è possibile richiederle per il periodo compreso tra il primo settembre 2020 e il 31 ottobre 2020;
- Il DL n. 52/2020 permette di usufruire delle ulteriori 4 settimane di cassa integrazione anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020;
- L'art. 22-quater del D.L. n. 34/2020 stabilisce che *"I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4"*;
- Inoltre, è previsto che *"La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps"*

territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa";

- In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 52/2020, le domande di cassa integrazione in deroga devono essere presentate, nei limiti delle 9 settimane massime di concessione come somma dei periodi già autorizzati, entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro;
- In fase di prima applicazione del D.L. n. 52/2020, le scadenze per la presentazione delle richieste per cassa integrazione, ordinaria, in deroga e con assegno ordinario sono fissate al:
 - 17 luglio 2020, qualora tale data sia successiva alla data di scadenza dell'invio delle domande;
 - 15 luglio 2020, per quelle attività la cui sospensione produttiva si è collocata tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
 - 31 agosto 2020, per richiedere la proroga della cassa integrazione di altre 5 settimane aggiuntive.
- Il D.L. n. 104/2020, all'art. 1, comma 1, prevede che i datori di lavoro i quali, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo;
- Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di cui trattasi devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto;

Considerato che:

- In attuazione di quanto disposto dal citato art. 1 del D.L. n. 104/2020 **tutte le istanze presentate a Regione Puglia dal 15/08/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020) devono riguardare periodi compresi entro il 12/07/2020;**
- sono pervenute alla Sezione Promozione e tutela del lavoro, tra le altre, le istanze delle imprese di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, presentate a partire dal 15/08/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020) e riferite a trattamenti di cassa integrazione in deroga con decorrenza successiva al 12 luglio 2020;

Ritenuto di dover dichiarare non ammissibili le istanze presentate dalle imprese di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento in quanto non di competenza di Regione Puglia bensì di INPS, giusto art. 1, commi 1 e 5, D.L. n. 104/2020, poiché trasmesse a partire dal 15/08/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020) e riferite a periodi di CIGD successivi al 12/07/2020;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di dichiarare non ammissibili le istanze presentate dalle imprese di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento in quanto non di competenza di Regione Puglia bensì di INPS, giusto art. 1, commi 1 e 5, D.L. n. 104/2020, poiché trasmesse a partire dal 15/08/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020) e riferite a periodi di CIGD successivi al 12/07/2020;
3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 9 fasciate, compreso l'allegato A:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1";
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi P.E.C.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Allegato A

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR	N. Lav.
1	TA	25/08/2020	388299	7803702768	ALLMEC S.R.L.	TARANTO	74100	VIA MASSAFRA N. 101	TA	2
2	ba	17/08/2020	746197	0920296301	LA CASA DI PEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TERLIZZI	70038	VIA VECCHIA SOVERETO 65	BA	7
3	ba	18/08/2020	748489	0912358228	LAGATTOLLA RAG. EMANUELE	BARI	70123	CORSO CAVOUR 208	BA	1
4	TA	23/08/2020	386102	7806931077	OMEGA SRLS	TARANTO	74100	VIA COSENZA N. 25	TA	1
5	TA	20/08/2020	384496	7802493241	POMPILIO MICHELE ALESSANDRO	GROTTAGLIE	74023	VIA COLOMBO N. 54	TA	5



PALLOTTA
ANGELA
08.09.2020
08:05:38
UTC



DI DOMENICO
ANGELA
08.09.2020
08:27:35 UTC

Firmato digitalmente da: Luisa Anna Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/RS0171210227
Data: 08/09/2020 10:39:40